

---

***CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI (art. 67 DL Sostegni-bis)***

---

L'art. 67, comma 10, del Decreto Legge n. 73/2021 (Sostegni-bis) convertito in Legge n. 106/2021, ha modificato ulteriormente le regole di accesso al credito d'imposta degli investimenti pubblicitari effettuati e da effettuare nel biennio 2021-2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- Alle imprese
- Ai lavoratori autonomi
- Agli enti non commerciali.

Sono oggetto di agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- Sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
- Sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (non partecipate dallo Stato).

Sono quindi agevolabili le spese sostenute per acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

- Giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), in edizione cartacea o in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, comunque dotati della figura del direttore responsabile;
- Emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali (**escluse quelle partecipate dallo Stato**) iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

**Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati in ciascuno dei due anni 2021 e 2022.**

Il credito di imposta oggetto della presente circolare **non ammette**, tra le spese agevolate, quelle sostenute per **altre forme di pubblicità** come, ad esempio:

- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
- volantini cartacei periodici
- pubblicità su cartellonistica
- pubblicità su vetture o apparecchiature
- pubblicità mediante affissioni e display
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche
- pubblicità tramite social o piattaforme online
- banner pubblicitari su portali online, ecc.

Per poter accedere alla richiesta del credito d'imposta è necessario presentare una **specifico istanza attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, a partire **dal 01.10.2021, e fino al 31.10.2021**. La **comunicazione conterrà i dati degli investimenti pubblicitari** effettuati o da effettuarsi **nell'anno 2021**.

Ai fini della concessione del credito **non è rilevante l'ordine cronologico di trasmissione dell'istanza e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvederà al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi. Tenendo conto dell'ampliamento della platea dei possibili beneficiari del credito d'imposta, si ritiene che l'importo concesso ai richiedenti sarà notevolmente inferiore alla percentuale prevista del 50%.**

In ogni caso a perfezionamento dell'iter per l'ottenimento dell'aiuto, **successivamente all'invio della comunicazione su indicata**, dovrà essere inviata, **con la stessa modalità telematica, dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati.**

Il credito di imposta potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, attraverso i canali telematici Entratel, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla **pubblicazione del provvedimento contenente l'elenco dei beneficiari e l'ammontare del credito teoricamente spettante.**

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati

rag. Roberto Reggi – reggi@studiobrc.com